



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI
TRA IL COMUNE DI BORDIGHERA E
GLI ENTI GESTORI DELLE "CASE PER FERIE"
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10 del 21 marzo 2012.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il contenuto delle convenzioni tra il Comune di Bordighera e gli enti gestori delle strutture ricettive denominate "case per ferie", ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Ospiti della struttura

Il soggiorno nella casa per ferie, al fine di garantire la gestione al di fuori dei normali canali commerciali sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2, è riservato:

- a) ai dipendenti, soci e assistiti dell'ente gestore;
- b) ai dipendenti e soci di associazioni, enti ed aziende pubbliche e private, purché in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra i medesimi e l'ente gestore;
- c) ai familiari dei soggetti sopra individuati.

E' inoltre consentito il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Articolo 3

Conduzione della struttura

La conduzione della struttura ricettiva è affidata a persona appositamente designata dal legale rappresentante dell'ente gestore con apposito atto formale, che viene trasmesso al Comune di Bordighera.

Articolo 4

Servizi per gli ospiti della struttura

L'ente gestore è tenuto a fornire agli ospiti della struttura, oltre alla prestazione del servizio ricettivo, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo ed apparecchio televisivo ad uso comune.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere affidato dall'ente gestore in capo ad un altro soggetto previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale 23 febbraio 2010, coordinato con il regolamento regionale 21 febbraio 2011 n. 1. In tal caso l'affidatario del servizio di somministrazione deve segnalare l'avvio dell'attività al Comune di Bordighera e all'A.S.L. territorialmente competente.

Articolo 5
Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività è consentito tutto l'anno. L'ente gestore stabilisce autonomamente, in base alle proprie esigenze, la durata minima e massima dei soggiorni.

Articolo 6
(Prezzi dei servizi offerti)

L'ente gestore comunica entro il 1° ottobre alla Provincia e al Comune di Bordighera i prezzi che intende applicare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata o tardiva comunicazione entro il termine previsto comporta l'applicazione dei prezzi indicati nell'ultima regolare comunicazione.

L'ente gestore può, entro il 1° marzo, comunicare alla Provincia e al Comune di Bordighera la variazione dei prezzi per il periodo 1° giugno - 31 dicembre dell'anno in corso.

L'ente gestore non può applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei casi previsti dalla vigente normativa.

Articolo 7
Ospitalità temporanea

L'ente gestore può ospitare temporaneamente nella struttura ricettiva, senza servizio di pernottamento, persone o gruppi appartenenti o gestiti da enti pubblici, aziende pubbliche, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali culturali, assistenziali, religiose o sportive, in attuazione di specifiche convenzioni, assicurando loro la possibilità di usufruire dei locali comuni di soggiorno, dei servizi igienici comuni e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

I servizi di cui al precedente capoverso non possono essere fruiti da persone o gruppi di persone non convenzionate.

Articolo 8
Servizi per il Comune di Bordighera

L'ente gestore, nei limiti stabiliti dalla convenzione, è tenuto ad assicurare al Comune di Bordighera per persone o gruppi di persone dallo stesso indirizzati in occasione di iniziative quali convegni, manifestazioni, corsi, spettacoli, commemorazioni e simili le prestazioni di soggiorno e pernottamento di cui all'articolo 4 nonché le prestazioni di ospitalità temporanea come indicate al precedente articolo 7.

Articolo 9
Regolamento della struttura

L'ente gestore è tenuto ad adottare un regolamento interno per l'uso della struttura, e a trasmetterlo al Comune di Bordighera che si riserva di poter formulare motivate osservazioni in merito, entro trenta giorni dal ricevimento.

Articolo 10
Stipula delle convenzioni

Il dirigente del settore amministrativo stipula le convenzioni con l'ente gestore della casa per ferie nei limiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.